

L'incremento previsto dal dl n. 201/2011 riguarda anche i lavoratori del settore agricolo

Inps più caro per gli autonomi

Aumenti annui dello 0,30% per raggiungere il 22% nel 2018

DI DANIELE CIRIOLI

Contributi più cari per i lavoratori autonomi. Dal prossimo anno, infatti, le aliquote contributive per artigiani, commercianti e lavoratori agricoli saliranno di uno 0,3% e così per ogni anno successivo fino al 2018, a partire da quando tutti i lavoratori pagheranno il 22% del proprio reddito. L'aumento, complessivamente, sarà di circa due punti percentuali che rifletterà i benefici sul calcolo della futura pensione. A stabilirlo la manovra Monti (decreto legge n. 201/2011).

Artigiani e commercianti. Il primo rincaro riguarda la gestione pensionistica dei lavoratori artigiani e commercianti, alla quale sono obbligatoriamente iscritti non solo chi esercita quelle professioni ma anche affittacamere, promotori finanziari, soci di società (persone e capitali), componenti l'impresa familiare. La norma della manovra stabilisce che, con effetto dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e computo dei predetti lavoratori sono incrementate di 0,3 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 22%. In tabella è indicata l'agenda degli aumenti in funzione delle due categorie di lavoratori (artigiani e commercianti), nonché della loro età in quanto i soggetti con meno di 21 anni sono ammessi a versare un contributo ridotto. Alla stessa maniera, inoltre, non essendo prevista deroga dovrebbero continuarsi ad applicare anche le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati presso l'Inps. Per

PERIODO	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DI FINANZIAMENTO E DI COMPUTO			
	ARTIGIANI (2) (3)		COMMERCIANTI (1) (2) (3)	
	Maggiore di 21 anni	Minore di 21 anni	Maggiore di 21 anni	Minore di 21 anni
ANNO 2011	20,0%	17,0%	20,09%	17,09%
ANNO 2012	20,3%	17,3%	20,39%	17,39%
ANNO 2013	20,6%	17,6%	20,69%	17,69%
ANNO 2014	20,9%	17,9%	20,9%	17,9%
ANNO 2015	21,2%	18,2%	21,2%	18,2%
ANNO 2016	21,5%	18,5%	21,5%	18,5%
ANNO 2017	21,8%	18,8%	21,8%	18,8%
DALL'ANNO 2018	22,0%	19,0%	22,0%	19,0%

(1) Fino al 31 dicembre 2013, gli iscritti alla gestione commercianti pagano il contributo aggiuntivo dello 0,09% per il finanziamento dell'indennizzo cessazione attività (dl n. 185/2008)

(2) Sui redditi superiori a 43.042 (valore 2011) è dovuta l'aliquota aggiuntiva dell'1%

(3) Il contributo è dovuto fino a euro 71.737 (valore 2011, valevole per i lavoratori iscritti prima del 1° gennaio 1966 o in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995) ovvero fino a 93.622 euro (valore 2011, valevole per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva)

PERIODO	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DI FINANZIAMENTO				ALIQUOTE COMPUTO
	ZONA NORMALE		ZONA SVANTAGGIATA		
	Maggiore 21 anni	Minore 21 anni	Maggiore 21 anni	Minore 21 anni	
ANNO 2011	20,3%	17,80%	17,30%	12,80%	20,3%
ANNO 2012	20,6%	18,4%	17,7%	14,0%	20,6%
ANNO 2013	20,9%	19,0%	18,1%	15,0%	20,9%
ANNO 2014	21,2%	19,6%	18,5%	16,0%	21,2%
ANNO 2015	21,5%	20,2%	18,9%	17,0%	21,5%
ANNO 2016	21,8%	20,8%	19,3%	18,0%	21,8%
ANNO 2017	22,0%	21,4%	19,7%	19,0%	22,0%
DALL'ANNO 2018	22,0%	22,0%	20,0%	20,0%	22,0%

gli iscritti alla gestione commercianti è sommato anche il contributo dello 0,09% devoluto al finanziamento dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività, il cui obbligo di versamento è stato prorogato dal dl anticrisi (dl n. 185/2008) fino al 31 dicembre 2013. Infine, deve ritenersi confermato anche il resto dell'impianto di calcolo e pagamento dei contributi, vale a dire il vincolo del minimale di reddito (per l'anno 2011 pari a euro 14.552), l'ali-

quota aggiuntiva (1%) dovuta oltre il limite di retribuzione annua pensionabile (per l'anno 2011 pari a 43.042 euro), nonché il massimale di reddito oltre il quale non è più dovuta la contribuzione (per l'anno 2011 pari a 71.737 per i vecchi iscritti, ossia soggetti iscritti con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data; e pari a 93.622 euro per i nuovi iscritti, ossia lavoratori privi di anzianità con-

tributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva).

Lavoratori agricoli. La norma che riguarda i lavoratori agricoli parla di «revisione contributiva». Nel dettaglio stabilisce che, con effetto dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell'Inps sono rideterminate nelle misure indicate in tabel-

la. L'ammontare dei contributi dovuti è predeterminato dall'Inps sulla base di quattro fasce di reddito convenzionale. L'azienda è iscritta in una delle fasce in base al reddito agrario dei terreni condotti e/o al reddito determinato dall'allevamento di animali. Infine, anche in questo caso, i pensionati ultrasessantacinquenni che continuano a svolgere lavoro autonomo sono ammessi a versare la metà dei contributi dovuti.

—© Riproduzione riservata—

Malattia e maternità estese ai professionisti senza cassa

Professionisti senza cassa più tutelati. Dal prossimo 1° gennaio, infatti, se non ancora pensionati né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, hanno diritto di fruire delle prestazioni di malattia e maternità, già previste per i lavoratori a progetto. A stabilirlo è la bozza di manovra che, di fatto, detta la disciplina normativa all'estensione delle tutele già autorizzata in via amministrativa dal ministero del lavoro (interpello n. 42/2011 si veda *ItaliaOggi* del 12 novembre).

La norma, in particolare, estende ai professionisti iscritti alla gestione separata Inps, non titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie «le tutele di cui all'articolo 1, comma 788 della legge n. 296/2006». Nel dettaglio, dunque, viene esteso il diritto all'indennità giornaliera di malattia a carico Inps, all'indennità di maternità e al congedo parentale retribuito, limitatamente a un periodo di

tre mesi entro il primo anno di vita del bambino (la misura è pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità).

Finora, invece, l'Inps ha differenziato i lavoratori in base alle prestazioni. Per ciò che riguarda l'indennità per degenza ospedaliera l'ha riconosciuta a tutti i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps (non pensionati né iscritti ad altra previdenza) per un massimo di 180 giorni nell'anno solare, a condizione che risultino accreditati nei 12 mesi che precedono la data iniziale del ricovero almeno tre mesi anche non continuativi della contribuzione dovuta alla gestione separata; nell'anno solare che precede quello in cui è iniziato l'evento, il reddito individuale assoggettato a contributo alla predetta gestione separata non sia superiore al 70% del massimale contributivo valido per lo stesso anno. Per quanto riguarda l'indennità di

malattia l'Inps ha riconosciuta solo «ai lavoratori a progetto e categorie assimilate» (non pensionati né iscritti ad altra previdenza), quindi non ai professionisti senza cassa, per un massimo di giorni nell'anno solare pari a 1/6 della durata complessiva del contratto e alle medesime condizioni previste per la degenza ospedaliera.

Per quanto riguarda la misura delle prestazioni, l'indennità per degenza ospedaliera è corrisposta oggi in misura dell'8, 12 e 16% della retribuzione giornaliera che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo previsto nell'anno di inizio della degenza, a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero (da 3 a 4 mesi l'8%, da 5 a 8 mesi il 12%, da 9 a 12 il 16%). Invece l'indennità di malattia è corrisposta nella misura del 4, 6 e 8% della retribuzione giornaliera che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo previ-

sto nell'anno di inizio della malattia, a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti l'evento di malattia (da 3 a 4 mesi il 4%, da 5 a 8 mesi il 6%, da 9 a 12 mesi l'8%).

Infine, per il diritto alle prestazioni occorre che i lavoratori versino alla gestione separata la prevista aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,72%. E ciò già avveniva per i professionisti senza cassa, tanto che il ministero del lavoro aveva autorizzato l'estensione delle tutele in via amministrativa, osservando che il dl 12 gennaio 2001 riconosce il diritto alle prestazioni assistenziali a «tutti» gli iscritti alla gestione separata, escludendo «solamente» i soggetti che ordinariamente non versano la contribuzione aggiuntiva, ossia i lavoratori iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria oppure pensionati.

Carla De Lellis

—© Riproduzione riservata—